



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REG. GEN. N. 82 / 2018

Originale

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio ARO BA/2

DATA DI ADOZIONE
30/01/2018

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell'Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
30/01/2018

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 01/02/2018
A: 15/02/2018

OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA
DELL'AROB/2. CIG:59654057EE CUP:B29D14002880004.
SERVIZIO SUBPPALTO. DITTA ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO.
PROROGA SINO AL 28/02/2018.

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO3 AMBIENTE QUALITA' DELLA
VITA-AROA/2**

**OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'AROA/2. CIG:59654057EE
CUP:B29D14002880004. SERVIZIO SUBPPALTO. DITTA ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO.
PROROGA SINO AL 28/02/2018.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che in data 18/11/2015 con determina della scrivente n.882/2015, esecutiva a termini di legge, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto integrato di Igiene Urbana dell'AROAB/2 all'A.T.I CNS - COGEIR - IMPRESA DEL FIUME;

che tutti i contratti tra il CNS capogruppo e i Comuni dell'AROA/2 sono stati sottoscritti così come di seguito:

COMUNI	SOTTOSCRIZIONI CONTRATTI
MODUGNO	13/04/2017 Rep. 3259
SANNICANDRO DI BARI	13/04/2017 Rep. 3260
BINETTO	27/04/2016 Rep. 3261
BITETTO	27/04/2016 Rep.3264
BITRITTO	27/04/2016 Rep.3263
PALO DEL COLLE	27/04/2016 Rep.3262
GIOVINAZZO	15/06/2017 Rep.3267

RILEVATO che a seguito di cessione di ramo di azienda da parte dalla Ditta Impresa del Fiume S.p.A(in ATI con il CNS in qualità di mandataria) all'Impresa IMPREGICO srl P.IVA 03077030736 iscritta al registro delle imprese di Taranto al n.03077030736, la Ditta IMPREGICO Srl è subentrata di diritto nel Contratto stipulato con il Comune di Giovinazzo per il Servizio di Igiene Urbana Repertorio n.3267 del 15/06/2016, senza determinare modifiche sostanziali al contratto medesimo;

che la cessione del ramo di azienda decorre dal 13/10/2017, data di stipula del Contratto Repertorio n. 104524 del 13/10/2017 registrato a Taranto il 17/10/2017 al n. 15124;

Considerato che con propria determinazione N.443/2017 del 09/05/2017 la società Navita srl esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell'AROA/2 nel Comune di Modugno e di Bitetto, quale consorziata del CNS Consorzio Nazionale Servizi, appaltatrice dei lavori citati in premessa, veniva autorizzata a stipulare il contratto di subappalto con l'impresa **ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO** Srl avente sede a Bitonto (BA) Via Isonzo n.18, P.IVA 07585070720, per il noleggio di servizi igienico sanitari mobili, posizionamento e gestione degli stessi (svuotamento e conferimento presso impianto autorizzato) da utilizzarsi in aree pubbliche e private presso i Comuni di Modugno e Bitetto per un importo complessivo di €25.000,00=(Euroventicinquemila/00) sino al 31/12/2017;

Che con nota del 22/12/2017 Prot. 17/BO/30592/P/ABU/LPA Ns. rif.2016-00128-00 e 2016-00151-00, acquisita al Protocollo di questo Ente in data 27/12/2017 Prot.67193 l'impresa contraente ha comunicato la volontà dell'impresa Navita srl, sua consorziata esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell'AROA/2 nel Comune di Modugno e di Bitetto, di prorogare sino al 28/02/2018 il contratto di subappalto già stipulato con la



Città di Modugno

con l'Impresa **ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO** Srl avente sede a Bitonto (BA) Via Isonzo n.18, P.IVA 07585070720, per il noleggio di servizi igienico sanitari mobili, posizionamento e gestione degli stessi (svuotamento e conferimento presso impianto autorizzato) da utilizzarsi in aree pubbliche e private presso i Comuni di Modugno e Bitetto alle medesime condizioni;

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006, la ditta aggiudicataria:

- ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato con la ditta subappaltatrice;
- ha provveduto inoltre a trasmettere la documentazione comprovante la qualificazione della ditta subappaltatrice in relazione ai requisiti di capacità giuridica, economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal Regolamento n.207/2010;
- ha dichiarato che non sussistono, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);

Considerato che ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006, l'amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

Ritenuto opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per l'autorizzazione;

Precisato che:

- ai sensi del comma 7 dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006, l'appaltatore di servizi pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Atteso che il servizio scrivente ha proceduto alla verifica di quanto dichiarato dalla ditta con autocertificazione in merito all'inesistenza di situazioni ostative all'assegnazione del contratto di subappalto;

Preso atto che, secondo quanto disposto dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006, trattandosi di servizi non rientranti nella categoria prevalente, possono essere subappaltati per l'intero;

Richiamati i contratti stipulati rispettivamente dal Comune di Modugno in data 13/04/2016 Rep.3259 e dal Comune di Bitetto in data 27/04/2016 Rep. 3264;

Tutto quanto sopra evidenziato:

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L.213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;



Città di Modugno

Dare atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile secondo e nei limiti di quanto stabilito nella Delibera Commissariale n.137 del 28/12/2017 e della normativa vigente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto di potersi procedere in merito;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- il Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, approvato con Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 11, 12, 55 e 83;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
- il DM (ambiente) 6 giugno 2012 «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»;
- il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani»;
- la Legge Regionale n.24/2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2013, n. 194 di adozione dello Schema di Carta dei servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- la deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 959 di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- il Piano Industriale Unico di ARO BA/2, in uno con tutti gli elaborati tecnici e le relazioni, così come approvato dall'Assemblea dei Sindaci con verbale n.14 del 17.04.2014;
- il capitolato speciale d'appalto, il disciplinare di gara, il DUVRI e i disciplinari tecnici prestazionali dei rispettivi Comuni facenti parte dell'ARO BA/2, contenenti le clausole essenziali del contratto da appaltare;
- la Convenzione tra i Comuni dell'ARO2/BA del 08/03/2013;
- il Contratto del Comune di Modugno Rep.3259 del 13/04/2016;
- il Contratto del Comune di Bitetto Rep.3264 del 27/04/2016;
- il Decreto del Sindaco pro tempore Prot.5450 del 26/01/2018 integrato con Decreto Prot.5843 del 29/01/2018 di "Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell'art.109 DLgs.267/2000";

Ritenuto potersi procedere in merito e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto

D E T E R M I N A


1. Di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la società Navita srl esecutrice del servizio integrato di Igiene Urbana dell'AROB/2 ne i **Comuni di Modugno e Bitetto**, quale consorziata del CNS Consorzio Nazionale Servizi, appaltatrice dei lavori citati in premessa, a prorogare il contratto di subappalto già stipulato con l'impresa **ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO** Srl avente sede a Bitonto (BA) Via Isonzo n.18, P.IVA 07585070720, per il noleggio di servizi igienico sanitari mobili, posizionamento e gestione degli stessi (svuotamento e conferimento presso impianto autorizzato) da utilizzarsi in aree pubbliche e private presso i Comuni di Modugno e Bitetto sino al 28/02/2018;
2. Di precisare comunque che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e dall'art.170 del Regolamento n.207/2010 e quanto disciplinato in materia di sub



Città di Modugno

appalto nei contratti stipulati rispettivamente dal Comune di Modugno in data 13/04/2016 Rep.3259 e dal Comune di Bitetto in data 27/04/2016 Rep. 3264;

3. Di precisare che così come stabilito nei contratti stipulati i pagamenti corrispondenti al servizio prestatato in subappalto verranno effettuati in favore dell'impresa appaltatrice; Trasmettere la presente determinazione la trasmissione di copia alle ditte interessate dal presente provvedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 nonché al Comune di Bitetto per quanto di rispettiva competenza;
4. Dare atto che l'appalto del servizio integrato di Igiene Urbana dell'AROMA/2 è stato indetto ed aggiudicato in conformità del Dlgs 163/2006 e s.m.i. e trova applicazione la disposizione di cui all'Art. 216 c.1 del Dlgs 50/2016 (Nuovo codice dei contratti-Disposizioni transitorie e di coordinamento) che espressamente prevede: " *Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*".



**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA-AROMA/2**
Dott.ssa Maria Magrone



Città di Modugno



Visti

Comune di Modugno

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 141**

Servizio Proponente: **AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA**

Ufficio Proponente: **ufficio ARO BA/2**

Oggetto: **SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'AROB/2. CIG:59654057EE
CUP:B29D14002880004. SERVIZIO SUBPPALTO. DITTA ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO.
PROROGA SINO AL 28/02/2018.**

Nr. adozione servizio: **12**

Data adozione: **30/01/2018**


Visto Tecnico

Ufficio Proponente (ufficio ARO BA/2)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **FAVOREVOLE**

Data **30/01/2018**



Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Maria Magrone



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL'ALBO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 82

DATA DI REGISTRAZIONE:
30/01/2018

RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio ARO BA/2

OGGETTO:
SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DELL'AROB/2. CIG:59654057EE CUP:B29D14002880004.
SERVIZIO SUBPPALTO. DITTA ECOLOGIA RIZZI ARCANGELO. PROROGA SINO AL 28/02/2018.

COME PRESCRITTO DALL'ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E' AFFISSO ALL'ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 01/02/2018 AL 15/02/2018

MODUGNO LP, 01/02/2018

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dot.ssa Maria Antonietta FLORIO



Città di Modugno AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA nr.serv. 12